

ALLEGATO "B"
RACCOLTA N. 11067



Notaio Luca Di Lorenzo

STATUTO

"ASSOCIAZIONE O.R.A. ETS"

Art. 1) DENOMINAZIONE - SEDE

È costituita, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, un'associazione denominata "ASSOCIAZIONE O.R.A. ETS", detta brevemente "ORA ETS", di seguito indicata come Associazione.

L'Associazione ha sede nel Comune di Salerno (SA).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.

Art. 2) SCOPI - ATTIVITÀ ISTITUZIONALI - DURATA

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità assistenziali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti degli associati, dei loro familiari o di terzi ed ha durata illimitata.

L'Associazione non persegue fini di lucro ed è costituita con lo scopo di promuovere la ricerca e la diffusione delle conoscenze sul cancro, nonché di favorirne la cura. L'Associazione inoltre si propone di svolgere attività di ricerca scientifica, nonché di progettazione, implementazione ed esecuzione di interventi e prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, nell'ambito della diagnosi, cura e prevenzione del cancro, ai sensi del D.P.C.M. 14 febbraio 2001, pubblicato nella G.U. n. 129, del 6 giugno 2001 e s.m.i., nonché di educazione ed alta formazione diretta alla popolazione e ad operatori del settore.


L'Associazione, infine, può svolgere le attività di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili.

Il suo patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per l'esclusivo svolgimento delle attività statutarie.

Pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Per il raggiungimento di tale scopo, l'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.:

- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- formazione post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche



o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, a norma del presente articolo;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Le attività di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili.

L'Associazione può svolgere, in via secondaria e strumentale, attività diverse di cui all' art. 6 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117. In particolare potrà svolgere:

- le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse;

- la vendita di depliant, magliette, gadgets, oggetti di modico valore, organizzazione di concerti, rappresentazioni teatrali, da cui ricavare fondi per sostenere l'attività dell'ente;

- la formazione del proprio personale da utilizzare per il perseguimento delle proprie finalità solidaristiche.

L'individuazione ed attuazione di ulteriori attività diverse, di cui all'art. 6, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale è rimessa alla competenza dell'organo amministrativo, nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

L'Associazione potrà, altresì:

- attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie ed avvalersi, se del caso, di strutture pubbliche o con queste convenzionate e, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune, sia nell'ambito delle attività di interesse generale, sia nell'ambito delle attività diverse, strumentali e secondarie alle attività di interesse generale;

- raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo.

Art. 3) ASSOCIATI

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte, con deliberazione dell'organo amministrativo.

Gli associati hanno parità di diritti e doveri nei confronti dell'Associazione, che ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia, pari opportunità e di uguaglianza e non discriminazione dei diritti di tutti gli associati.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo del pagamento della quota o contributo associativo, fissato periodicamente dall'organo amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'associato.

Art. 4) VOLONTARIATO

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per loro libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione e dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto.

I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei volontari istituito, a tal scopo, presso l'Associazione.

Il volontario ha diritto a che siano attivate, in suo favore, le forme di assicurazione obbligatoria previste dall'art. 18, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i..

Art. 5) AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI


L'ammissione degli Associati può avvenire presentando la domanda di ammissione all'organo amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplícita adesione al presente statuto.

La domanda di ammissione è sottoposta al vaglio dell'organo amministrativo con delibera da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

L'eventuale rigetto va motivato e comunicato all'interessato che potrà chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sul rigetto dell'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

Art. 6) RECESSO ED ESCLUSIONE

La qualifica di associato è a tempo indeterminato ma l'associato può recedere ogni tempo dall'Associazione dandone



A handwritten signature, possibly "S. S.", written in dark ink.

comunicazione all'organo amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, tuttavia non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente statuto o che sia gravemente inadempiente alle obbligazioni proprie di ciascun associato, ivi compreso il versamento della quota associativa annualmente stabilita dall'organo amministrativo, può essere escluso con deliberazione motivata dell'organo amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

Nel caso siano venute a cessare le cause di esclusione, l'associato può essere riammesso.

Qualsiasi sia la causa dello scioglimento di rapporto associativo, l'associato non ha alcun diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

Art. 7) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Tesoriere;
- Il Segretario Generale;
- L'Organismo di controllo, alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 30, d.lgs. 117/2017;
- Il Revisore legale dei conti, alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 31 del d.lgs. 117/2017.

Art. 8) ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo ed il Revisore;
- approva il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge o dal presente statuto.

L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta

all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo posta elettronica certificata a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data di iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un ente del terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere fino ad un massimo di 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso in cui l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione e i contenuti dell'assemblea è affidata ad un Segretario nominato dal Presidente dell'assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o, qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità.

Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea. Il Presidente dell'assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio del proprio diritto



di associato; il Presidente dell'assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto. L'Assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione. Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio/video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti. In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto alla gestione ed all'amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Spetta al Consiglio direttivo di:

- a. Assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- b. Determinare le attività diverse;
- c. Convocare l'assemblea degli Associati;
- d. Nominare il Tesoriere;
- e. Provvedere all'ammissione ed all'esclusione degli associati;

- f. Redigere il bilancio di esercizio e, se richiesto, il bilancio sociale;
- g. Predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- h. Compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, escluse quelle di modico valore, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con banche e istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la pubblica amministrazione;
- i. Determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- l. Sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- m. Consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (associazione temporanea di impresa), ATS (Associazione temporanea di scopo, consorzi, contratti di reti tra imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- n. Conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- o. Promuovere ed organizzare gli eventi associativi;
- p. Compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'Assemblea o di competenza di altri organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti/categorie di atti determinati.

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) ad 11 (undici) determinato dall'Assemblea in sede di nomina, tra i medici regolarmente iscritti all'Ordine professionale di appartenenza.

I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti tra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata.

Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti: onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale; professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali; indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'Associazione.

Dalla funzione il componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente,



eventualmente un vice-Presidente, un Segretario Generale ed un Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza il Consiglio può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di controllo, siano stati informati e non vi si oppongono.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio/video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, trascritto sul libro dei verbali del Consiglio.

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale.

Il Consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a 3 (tre) riunioni consecutive, è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'associazione o in concorrenza con le attività istituzionali in modo tale da redare danno all'immagine dell'ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso, sono tenuti ad avvisare il Consiglio, astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395, 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter, c.c.

Art. 10) PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

È eletto, tra le persone appartenenti alla categoria degli oncologi e caratterizzati da comprovata esperienza con un H Index di almeno 30 secondo Scopus, all'interno del Consiglio Direttivo che presiede, curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile. In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale ed il compimento di atti determinati.

Art. 11) IL SEGRETARIO GENERALE


Il Segretario esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo; esplica gli atti di ordinaria amministrazione; sovrintende al funzionamento amministrativo dell'Associazione e al personale eventualmente assunto dal Consiglio Direttivo; provvede alla redazione ed è responsabile della custodia dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio e dei libri e atti sociali.

Esso può coincidere con il Tesoriere.

Art. 12) TESORIERE

Il Tesoriere è responsabile della gestione economico finanziaria dell'Associazione, della tenuta dei libri contabili e della redazione dei bilanci consuntivo e preventivo, nel pieno rispetto delle norme statutarie e delle eventuali determinazioni da parte del Consiglio Direttivo. Cura la redazione dei verbali dell'Assemblea del Direttivo e la tenuta del libro soci.

Su mandato esplicito del Consiglio Direttivo al Tesoriere è conferito potere di operare con banche ed uffici postali, ivi comprese le facoltà di aprire o estinguere conti correnti, prelevare da tali conti o versare in essi, firmare assegni di traenza, girare assegni per l'incasso, pagare fornitori e servizi di ogni tipo, incassare denaro dai soci o da qualsiasi persona o ente privato e/o pubblico, e comunque



A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes.

seguire qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli Organi statutari.

In sua assenza ogni sua funzione è assunta dal Presidente. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di scegliere il Tesoriere tra i suoi membri o, viste le caratteristiche tecniche dell'incarico, affidarlo ad un socio competente addirittura ad un dipendente o ad un professionista.

Art. 13) ORGANO DI CONTROLLO

Se per due esercizi consecutivi sono superati due dei tre limiti dimensionali di cui all'art. 30, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., l'Associazione deve nominare un Organo di controllo, anche monocratico, che svolga le funzioni di cui ai commi 6, 7, e 8 dello stesso articolo 30.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di controllo partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo ed a quelle dell'Assemblea che approva il bilancio.

Se collegiale, l'Organo di controllo è composto da 3 (tre) membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere una durata ultra o infra annuale, una tantum.

Ai componenti l'Organo di controllo si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2399, c.c.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di Consiglio Direttivo.

Art. 14) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di controllo; in tal caso tutti i componenti devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 15) PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Ente, provenienti dai contributi degli associati e dai contributi associativi, dai redditi patrimoniali, dall'erogazione e contributi di

cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività, fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente statuto all'art. 2.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori, ed altri componenti gli organi sociali anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);


c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

Art. 16) BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.



Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea degli Associati per l'approvazione un bilancio di esercizio nei modi di Legge e formato dallo Stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale che indica i proventi e gli oneri dell'Associazione; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla legge.

Nel bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, deve essere pubblicato annualmente, anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della Rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli Associati.

Art. 17) SCIOGLIMENTO - DEVOLUZIONE

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo settore individuati con la delibera del Consiglio Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore.

Art. 18) NORME FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dal presente Statuto si rinvia al codice civile, al codice del Terzo Settore ed alle disposizioni specifiche in materia di associazioni.

Luigi Di Lorenzo

